

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE ELETTRA

CONTRAENTE	COMUNE DI MIRA Piazza IX Martiri, 3 30034 Mira (Ve) C.F./P. IVA 00368570271
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 31.01.2011
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.01.2015
RATEAZIONE	SEMESTRALE



Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Definizioni

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della polizza.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker	L'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società ovvero: Assidoge S.r.l. – Insurance Broker.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo Assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Apparecchiature Fisse	Macchinario e apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete ed esclusivamente all'interno di un immobile, compresi i relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a <u>titolo esemplificativo e non limitativo</u> : centro di elaborazioni dati, computer, personal computer, stampanti, videoterminali, server di rete, impianti telefonici relative centraline, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, videocitofoni, cercapersone, altoparlanti, radio/tv per uso interno, telecamere a circuito chiuso, antifurto, antincendio, macchine per scrivere, calcolatrici, gruppi di continuità, telex, telefax, fotocopiatrici, fotocopiatrici speciali (per usi tecnici), plotter, archivi automatici d'ufficio, distruttori di documenti, attrezzature d'ufficio in genere, registratori di cassa, orologi marcatempo, impianti di condizionamento, impianti di allarme, posta

	pneumatica, rilevatori presenze, telecamere fisse, CAD, Hub ed apparati di trasmissione, apparecchiature e strumentazioni didattiche e scientifiche, apparecchiature per la trasmissione di immagini e suoni. Relativamente ai singoli personal computer, sono compresi i danni materiali e diretti causati al sistema operativo presente nel loro disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche si intendono assicurati i "driver" forniti insieme alle macchine all'atto dell'acquisto.
Apparecchiature ad impiego mobile e/o portatile	Impianti ed apparecchiature progettate e costruite per l'uso mobile e/o portatile, comprese le relative attrezzature complementari ed accessorie. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, ecc.), telefoni cellulari, macchine fotografiche, apparecchi ricetrasmittenti, di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, strumentazione elettronica varia portatile e/o trasportabile data in dotazione al personale, ecc. Relativamente ai computer portatili, sono compresi i danni materiali e diretti causati al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente alle periferiche si intendono assicurati i "driver" forniti insieme alle macchine. Si precisa che tra gli enti assicurati sono comprese le strumentazioni elettriche ed elettroniche in dotazione degli autoveicoli adibiti a stazione mobile polifunzionale per il servizio di Polizia Municipale.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Programmi	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti dati	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Archivi	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Virus	Programma dannoso che possiede la capacità di replicarsi, riprodursi o diffondersi in programmi, aree di sistema operativo, aree di sistema informatico.
Equivalenza per caratteristiche,	Due enti, (apparecchi, impianti, programmi, insieme di essi)

prestazioni e/o rendimento	si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.
Archivi	insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.
Dati	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Programmi	sequenza di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti	qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda a banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Art. 2 - Attività e caratteristiche del rischio

Amministrazione Comunale con l'espletamento di tutte le attività e servizi previsti dalla Legge, dal regolamento e/o statuto comunale, da atti e delibere degli Organi del Comune, svolti direttamente oppure tramite terzi ovvero tramite partecipazione ad Enti, Società, Consorzi o Associazioni. Si intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate. A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutte le attrezzature elettroniche e gli apparecchi ad impiego mobile, sia di proprietà, che in locazione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente o presso gli istituti scolastici o altri luoghi dove si svolgono attività di carattere sociale, culturale, assistenziale, scientifica e per i quali esista un interesse dell'Ente alla copertura assicurativa, salvo solo quanto espressamente escluso. Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. Gli enti assicurati si intendono quelli risultanti dai libri cespiti e/o altri documenti contabili (fatture, etc.). In caso di sinistro si farà riferimento ai suddetti documenti.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 CC.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. l'assicurazione è valida anche se il premio viene corrisposto entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di decorrenza della polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Art. 4 - Durata del contratto

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.01.2011 fino alle ore 24.00 del 31.01.2015 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo alle Parti di ulteriore disdetta.

Precedentemente alla scadenza il Contraente si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo se contrattualmente previsto, ovvero con esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 5 - Copertura automatica/Leeway Clause/Regolazione del premio

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, nella disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni assicurati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
- d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dal successivo capoverso del presente articolo.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C.

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione (valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa, sia delle variazioni di valore). La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione del documento).

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni mediante lettera raccomandata.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza della rata semestrale, ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza semestrale successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo se contrattualmente previsto, ovvero con esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del contraente alla società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 – Comunicazione sullo stato dei sinistri

La Società si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con l'indicazione del relativo importo;
- sinistro aperto e posto a riserva, con l'indicazione del relativo importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

Art. 16 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le ASSIDOGE S.r.l. e le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla ASSIDOGE S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Spett.le ASSIDOGE S.r.l. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

Art. 17 - Clausola broker

Alla Società ASSIDOGE S.r.l. – Insurance Broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker che provvederà al versamento alla/e Società nei termini concordati con la/e stessa/e. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al Broker.

Il Broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 75% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 - RISCHI ASSICURATI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, di cui alla Sezione 6 (partite 1 - 2 - 3) della presente polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso.

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Per ciò che concerne i danni ai conduttori esterni collegati alle cose non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono comunque indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile nei limiti di cui alla Sezione 6 della presente polizza.

Art. 2 - Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario, notturno o festivo.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività dell'Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero espresso all'Art. 2 e della somma assicurata di cui all'Art. 1 della Sezione 6 presente polizza, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile. Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima fissata alla Sezione 6 della presente polizza. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Art. 3 - Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione dei disposto dell'art. 1907 C.C. del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. Altri danni non esclusi dalle Condizioni di Polizza, anche quando non vi sia un danno materiale coperto a termini della precedente sezione di polizza, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da: mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, errata manipolazione del personale addetto, arresto, malfunzionamento degli impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

Le Parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale. La garanzia si intende operante in presenza di sistemi di sicurezza in licenza d'uso aggiornati con cadenza settimanale quali firewall, hardware e/o software, reti protette, programmi antivirus.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del sottolimito e con l'applicazione delle franchigie e scoperti previsti dalla Sezione 6 della presente polizza.

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.

Si intendono cioè i costi realmente sostenuti per:

- ricostruire a nuovo i programmi e i dati resisi illeggibili, rovinati o persi;
- reimputazione manuale e/o per il tramite di procedure automatiche dei dati a partire da documenti o programmi originari;
- determinare la causa, il meccanismo e l'estensione dell'infezione o manipolazione informatica e poi decontaminare i programmi e i dati;
- ricercare la causa dell'arresto del lavoro di elaborazione nei casi ove il sinistro è risarcibile.

L'Assicurato si assume altresì l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi e/o programmi, con una frequenza minima di 10 (dieci) giorni.

Art. 4 - Contratto di assistenza tecnica

E' il contratto in forza del quale l'Assicurato usufruisce del servizio di manutenzione e/o assistenza tecnica degli enti assicurati (limitatamente alle sole apparecchiature riferite al sistema informatico) prestato dai fabbricanti o fornitori degli enti stessi e/o da ditte da questi autorizzate.

Resta espressamente convenuto che l'Assicurato si assume l'impegno di mantenere in vigore il contratto di manutenzione e/o assistenza tecnica con il fabbricante o il fornitore degli enti assicurati o con una ditta specializzata.

Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale.

Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.

Nel caso in cui detto contratto di manutenzione e/o assistenza tecnica mancasse e/o venisse a cessare, la Società non risponderà per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine e risarcibili a termini di polizza.

L'Assicurato si impegna a rendere disponibile il suddetto contratto su richiesta della Società.

Art. 5 - Conservazione degli enti assicurati/Diritto di accesso e di ispezione della Società

Gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conforme al loro uso. La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento e a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza degli enti assicurati.

Art. 6 - Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'IVA, relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile, fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisca fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

Art. 7 - Beni non di proprietà

Agli effetti tutti della presente polizza, la Società prende atto che i beni assicurati possono essere di proprietà dell'Assicurato o anche di terzi, in leasing, prestito, uso o comodato, a patto che l'Assicurato medesimo se ne serva per lo svolgimento della propria attività e che la somma assicurata le contempli.

Art. 8 - Conduttori esterni

La garanzia è estesa alla copertura dei cavi e conduttori esterni collegati con gli enti assicurati.

Art. 9 - Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello imposto dall'Autorità, i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative operazioni di trattamento, smaltimento e decontaminazione, nonché le spese sostenute per lo smontaggio, lo svuotamento, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera (trasporto compreso) ed il nuovo collaudo, il riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati e a tale scopo resisi necessarie, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 100.000,00.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate e per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.

Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residui.

Art. 10 - Onorari periti

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, nei limiti di cui alla Sezione 6 della presente polizza.

Art. 11 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, sino alla concorrenza del 15% del massimale stabilito in Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

La presente garanzia vale anche per il ricorso dei locatari di abitazioni di proprietà date in locazione od uso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'Assicurato che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Sono considerati terzi i membri del Consiglio Comunale e della Giunta, compresi i loro familiari.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Il massimale stabilito quale limite di indennizzo deve intendersi a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 12 - Danni da furto

Relativamente ai danni da furto l'indennizzo avverrà previa detrazione per ogni sinistro di quanto indicato alla sezione "Franchigie e Scoperti" solo se:

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa da:

1. robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili soltanto dall'interno;
2. inferriate, considerando come tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo diverso o lega metallica, saldamente fissate nel muro o su intelaiatura fisse di ferro o vetrocemento o nelle strutture dei serramenti.

Se in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, il danno verrà risarcito mediante la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella Sezione 6 - "Franchigie – Scoperti – Limiti di Indennizzo", calcolato sull'importo indennizzabile a termini di polizza, solo nei casi in cui il reato si fosse perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti.

Detto scoperto rimarrà a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Sono ammessi anche serramenti con vetri non antisfondamento: se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri, ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, è applicato lo scoperto del 20%. In questo caso la Società rimborserà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.

Per le apparecchiature ad impiego mobile durante il loro trasporto su veicoli sono condizioni essenziali: che i veicoli siano dotati di capote con materiale rigido, cristalli rialzati, portiere, bagagliaio e vani chiusi a chiave, durante la sosta le apparecchiature devono essere riposte nel bagagliaio o vano di carico e non essere visibili dall'esterno del veicolo.

All'interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni dei fabbricati e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00 l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano i beni assicurati sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito. Qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

Art. 13 - Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza per sinistro di quanto indicato alla Sezione 6 – Limiti di indennizzo, i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, ai fissi ed infissi, posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi inclusi vetri e rispettivi telai in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati.

Art. 14 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere ad ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di Euro 20.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Sono invece compresi i danni causati con colpa grave dei medesimi, nonché i danni causati con dolo di dipendenti o di persone di cui Contraente o Assicurato debbano rispondere;
2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
3. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
5. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
6. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
7. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, e sottaciuti alla Società;
8. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
9. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, azioni di terrorismo;
10. causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche;
11. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti, i disturbi di funzionamento, nonché il danno a moduli e componenti elettronici delle apparecchiature ed impianti assicurati (ivi compresi i costi della ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
 - b) manutenzione preventiva;
 - c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
12. da virus contratti tramite utilizzo non legato all'attività dichiarata in polizza (es: uso posta elettronica privata, navigazione su internet con visualizzazione contenuti non autorizzati, introduzione supporti personali quali chiavi usb, hd removibili, floppy disk, cd, dvd, etc.).

Art. 2 - Enti esclusi

Le garanzie della presente polizza non si intendono estese ai seguenti enti:

1. tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
2. nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori e degli altri supporti di suono ed immagini.

Art. 3 - Rischio data

La Società non indennizza i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi "impianto o apparecchiatura elettronica" intendendosi per tale, a titolo

esemplificativo ma non limitativo, computer, sistemi di elaborazione dati di processo o di automazione anche industriali, supporti di dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso di:

- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione o comando o istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla data effettiva di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare, ritenere o salvare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare o comunque trattare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti "impianti o apparecchiature elettroniche".

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti dalle altre garanzie previste in polizza.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 CC.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5 della presente Sezione;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità a quanto disposto dalla presente polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 5 - Determinazione del danno (valore a nuovo)

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) - 1) defalcato dell'importo come ad A) - 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) - 1) defalcato dell'importo come a B) - 2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B-1) – B-2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale,

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Art. 6 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile eccedeva al momento del sinistro le somme assicurate, non si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C., purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 5 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 7 - Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la Società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. solo se il Contraente e/o l'Assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nel capitale assicurato.

Art. 8 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare i Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo il caso di dolo.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE - SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 - Partite, Somme assicurate e Calcolo del premio

PARTITA	ENTI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ‰	PREMIO LORDO ANNUO
1)	APPARECCHIATURE FISSE	€ 620.000,00		
2)	APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE E/O PORTATILE	€ 50.000,00		
4)	RICOSTRUZIONE ARCHIVI	€ 250.000,00		
5)	MAGGIORI COSTI	€ 60.000,00		
			TOTALE	

Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all'art. 1 e alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, per qualsiasi danno non altrimenti regolamentato è applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
ATTREZZATURE FISSE	Le somme assicurate	Per ogni sinistro franchigia di € 200,00. La suddetta franchigia se operante in concomitanza con uno scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà considerata minimo assoluto; se è operante, invece, in concomitanza con altra franchigia o minimo di scoperto di importo inferiore a Euro 200,00 assorbe i precedenti. Rimangono fermi i minimi di scoperto e le franchigie eventualmente previsti dalla polizza se di importo superiore a Euro 200,00. Limitatamente alla garanzia furto con "mezzi di chiusura insufficienti" scoperto del 25% dell'indennizzo con un minimo di € 500,00.

APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE E/O PORTATILE	Le somme assicurate	Per ogni sinistro franchigia di € 200,00 La suddetta franchigia se operante in concomitanza con uno scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà considerata minimo assoluto; se è operante, invece, in concomitanza con altra franchigia o minimo di scoperto di importo inferiore a Euro 200,00 assorbe i precedenti. Rimangono fermi i minimi di scoperto e le franchigie eventualmente previsti dalla polizza se di importo superiore a Euro 200,00. Limitatamente alla garanzia furto, urto o caduta scoperto del 20% dell'indennizzo con un minimo di € 250,00. Il suddetto scoperto si intende del 10% qualora in caso di furto il veicolo si trovi in parcheggio con personale preposto alla sorveglianza dei veicoli o in rimessa chiusa a chiave.
RICOSTRUZIONE ARCHIVI	La somma assicurata con il sottolimito di € 10.000,00 per sinistro e per anno per danni causati da virus informatici	Per ogni sinistro franchigia di € 250,00 € 500,00 per virus informatici
MAGGIORI COSTI	La somma assicurata per sinistro e per anno con il limite di € 2.000,00 al giorno ed un massimo indennizzabile di 30 giorni per sinistro	1 giorno
SPESE DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI	€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 150,00
FENOMENO ELETTRICO		25% dell'indennizzo con il minimo di € 500,00 in assenza o non operatività dei sistemi di protezione contro i danni da fenomeno elettrico
ONORARI PERITI	€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	€ 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
EVENTI SOCIO-POLITICI	80% della somma assicurata per ciascuna	Per ogni sinistro scoperto del 10% dell'indennizzo con il

	partita e per anno assicurativo	minimo di € 500,00
TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI	50% della somma assicurata	Per ogni sinistro scoperto del 10% dell'indennizzo con il minimo di € 10.000,00

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:

- Art. 2.2 – Altre assicurazioni
- Art. 2.3 – Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione
- Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione
- Art. 2.6 – Recesso a seguito di sinistro
- Art. 2.10 – Foro competente
- Art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno
- Art. 5.4 – Mandato dei periti

IL CONTRAENTE
